

Allegato "E" ai n.ri 22.390/12.617 Rep.

STATUTO

Capo I


Fondazione

Art. 1

(Costituzione, sede, Sostenitori, durata)

1. E' costituita una fondazione denominata "**FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI VERBANIA**", con sede in Verbania, via S. Bernardino n. 49. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000. La Fondazione si costituisce per promuovere e valorizzare presso il pubblico le attività culturali in ogni loro forma ed espressione nonché il patrimonio storico, architettonico e artistico con il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed Enti pubblici e privati.
2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto ed è deliberata dal Collegio dei Fondatori di cui all'art. 7.
3. Sono Fondatori Promotori il Comune di Verbania e la Regione Piemonte, che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione.
4. Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) e i), le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione e rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi. Essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13.
5. La qualifica di Sostenitore dà diritto ad essere parte attiva della Fondazione in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della stessa di possedere una base partecipativa più larga possibile.
6. Il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui ai commi 4 e 5.
7. I Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, dell'Assemblea dei Sostenitori di cui all'art. 9.
8. Possono assumere la qualifica di Sostenitori, secondo le modalità specificate al comma 4, anche le persone giuridiche, gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'estero.
9. La Fondazione opera essenzialmente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, in particolare nel territorio corrispondente all'attuale Provincia del Verbano Cusio Ossola.
10. La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento a norma del Codice Civile.

Art. 2



(Scopi)

1. La Fondazione non ha finalità di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale e apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali, con lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel territorio della Regione Piemonte e in particolare dell'attuale Provincia del Verbano Cusio Ossola.
2. Nell'ambito delle sue finalità generali la Fondazione persegue, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati:
  - a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni e delle attività culturali;
  - b) la definizione di linee strategiche e funzionali preordinate allo sviluppo culturale e turistico del territorio, in un'ottica di coordinamento delle attività dei Fondatori e dei Sostenitori della Fondazione in sinergia con i diversi attori del territorio;
  - c) la promozione e la valorizzazione, in un'ottica di sistema, del complesso delle attività culturali e dei beni del patrimonio storico-architettonico, che da un lato sviluppi la capacità attrattiva del territorio in una prospettiva di incremento del turismo culturale e, dall'altro, accresca le opportunità di fruizione da parte della popolazione residente, ne rafforzi il senso di appartenenza alla comunità territoriale e ne aumenti le potenzialità di progresso economico;
  - d) l'inserimento delle attività oggetto del proprio intervento e delle proprie competenze all'interno di più ampi circuiti e reti culturali e turistiche coerenti per finalità con quelle perseguite dalla Fondazione.
3. Per il perseguimento degli scopi di cui ai precedenti commi la Fondazione può:
  - a) organizzare eventi e attività culturali, rassegne, festival e stagioni di spettacolo, anche gestendo spazi e strutture teatrali o multidisciplinari;
  - b) realizzare attività espositive, studi, ricerche, iniziative scientifiche, seminari e convegni, attività formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico o universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, anche curandone la pubblicazione dei relativi atti, nonché istituendo premi, borse di studio e contratti di ricerca;
  - c) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale e audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
  - d) realizzare itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra attività e beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti in ambito turistico;
  - e) gestire, condurre in locazione, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale;
  - f) promuovere l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con enti culturali di rilievo, anche internazionali, per la diffusione delle attività e delle opere artistiche;
  - g) sviluppare una progettualità per accedere ai fondi dell'Unione Europea, anche per il tramite degli Enti Locali, per la realizzazione di progetti di promozione culturale e turistica, in un'ottica di valorizzazione delle attività

culturali e dei beni architettonici e paesaggistici del territorio; -----  
h) fornire ai Fondatori e ai Sostenitori servizi di progettazione in un'ottica di potenziamento della rete e qualsiasi altro servizio ritenuto utile per il migliore utilizzo dei beni materiali ed immateriali ad essi riferiti; -----

4. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile, anche di natura commerciale purché non prevalente o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto: -----

a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata, utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità; -----

b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie; -----

c) svolgere, nell'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative. -----

d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché di parte delle attività. -----

5. L'attività della Fondazione si svolge sulla base dei vincoli di bilancio e del documento programmatico annuale di cui all'art. 4 e del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 5. -----

## Capo II -----

### Patrimonio e risorse -----

#### Art. 3 -----

##### (Patrimonio) -----

1. Il Patrimonio indisponibile della Fondazione è composto: -----

a) dal patrimonio indisponibile che include i conferimenti in denaro definiti nell'atto costitutivo, nonché anche beni mobili e immobili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Sostenitori, espressamente da questi ultimi destinati al patrimonio medesimo in misura non inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione; -----

b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici o privati, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto espressamente destinati a incremento del patrimonio indisponibile; -----

c) dai crediti relativi alle voci che precedono. -----


2. Il Patrimonio disponibile della Fondazione è costituito: -----

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima; -----

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile; -----

c) dalle somme destinate annualmente dai Fondatori Promotori e dai Sostenitori ad incremento del patrimonio disponibile; -----

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; -----



e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.

-----  
Art. 4

-----  
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1<sup>o</sup> gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori, entro i trenta giorni successivi, corredato della relazione sull'attività svolta e della relazione del Revisore dei Conti. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

3. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e alla gestione della Fondazione, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere differita al termine massimo e improrogabile del 30 giugno. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione di cui sopra le ragioni che hanno portato alla dilazione.

4. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Presidente convoca il Collegio dei Fondatori per l'approvazione del bilancio preventivo, la cui proposta viene elaborata dal Consiglio di Amministrazione, corredata del documento programmatico annuale e della relazione del Revisore dei Conti.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega preventiva o dal Direttore che eccedano i limiti degli stanziamenti di bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

6. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione o a quelle ad esse connesse.

-----  
Art. 5

-----  
(Documento programmatico-finanziario pluriennale)

1. Il Documento programmatico-finanziario pluriennale è approvato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che lo predispone entro quattro mesi dal proprio insediamento. La sua durata coincide con la durata degli organi di amministrazione.

2. Il Documento programmatico-finanziario pluriennale precisa le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione con riferimento al quadro delle risorse presumibilmente disponibili nel periodo considerato.

-----  
**Capo III**

-----  
**Organi**

-----  
Art. 6

-----  
(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Collegio dei Fondatori;
  - b) il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) l'Assemblea dei Sostenitori;
  - e) il Revisore dei Conti.

2. Gli organi di cui al comma 1, lettere b), c), e) e il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi.

3. I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Ad eccezione del Revisore dei Conti, essi svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

4. Le sedute degli organi possono essere tenute in audio-video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare la regolarità della costituzione della seduta e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

-Art. 7-

-(Collegio dei Fondatori)-

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.


2. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, dei Fondatori Promotori. Presidente del Collegio dei Fondatori è Il legale rappresentante della Città di Verbania.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato in un'unica convocazione dal Presidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

Esso può, altresì, essere convocato da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

4. Il Collegio dei Fondatori è validamente riunito quando siano presenti entrambi i membri e delibera con il voto unanime dei medesimi. Al Collegio partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, il Direttore ed il Revisore dei Conti.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario, che sarà individuato di volta in volta, e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.



Art. 8

(Competenze del Collegio dei Fondatori)

1. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
2. In particolare il Collegio provvede a:
  - a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a);
  - b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;
  - c) adottare i programmi annuali e pluriennali delle attività culturali proposti dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione e valutare, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, i risultati artistici, culturali ed economici raggiunti;
  - d) deliberare in merito all'eventuale presa in carico di siti culturali;
  - e) vigilare affinché la realizzazione delle attività della Fondazione avvenga nel rispetto di quanto indicato nel bilancio preventivo;
  - f) nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio d'Amministrazione, così come designati ai sensi dell'art. 11);
  - g) nominare il Revisore dei Conti, così come designato ai sensi dell'art. 14 e definirne il compenso;
  - h) stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Sostenitori;
  - i) deliberare l'accettazione degli eventuali Sostenitori, anche residenti all'estero;
  - l) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - n) esprimere pareri su ogni argomento sottoposto loro dal Consiglio di Amministrazione;
  - o) deliberare in merito all'esclusione dei Sostenitori, in base a quanto stabilito dall'art. 15 del presente Statuto;
  - p) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Art. 9

(Assemblea dei Sostenitori)

1. L'Assemblea dei Sostenitori riveste un ruolo consultivo e può formulare pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Fondatori in merito ai programmi, alle linee operative e alle politiche di bilancio della Fondazione.
2. L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno due volte l'anno in occasione dell'esame delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno semestralmente dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, con preavviso di quindici giorni, per l'illustrazione dei programmi della Fondazione medesima.
3. L'Assemblea dei Sostenitori nomina, con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti ai sensi del comma 9, eleggendolo tra i suoi membri, il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei

Sostenitori partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione insieme ad un componente dell'Assemblea, designato con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. b).

4. La convocazione dell'Assemblea dei Sostenitori è effettuata dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente della stessa, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea dei Sostenitori è validamente riunita alla presenza della maggioranza assoluta dei voti complessivi cui hanno diritto i Sostenitori ai sensi del comma 9, anche tramite delega. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti cui hanno diritto i presenti, salvo i casi di cui al comma 3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori.

6. All'Assemblea dei Sostenitori partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, che nomina un Segretario verbalizzante nominato di volta in volta.

7. I Sostenitori hanno il diritto di voto nella propria Assemblea nella misura indicata nel comma 9, in seguito all'adozione, da parte del Collegio dei Fondatori, della delibera di accoglimento della richiesta di adesione.

8. Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea dei Sostenitori mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta.

9. Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 1.000,00 (mille) Euro di valore annualmente apportato alla Fondazione nell'anno in corso o nell'anno precedente, in caso di sedute convocate nei primi quattro mesi dell'anno corrente e a eventuali ulteriori voti ponderati derivanti da deleghe ricevute da altri Sostenitori. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe. Nel caso in cui l'apporto di un Sostenitore consista in una delle modalità previste dall'art. 1, comma 4, il relativo valore non può comunque essere inferiore alla sopra citata soglia di Euro 1.000,00.

10. I verbali dell'Assemblea dei Sostenitori sono firmati dal Presidente della stessa e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 10

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f).

2. Il Presidente sovrintende alle attività di gestione della Fondazione, di cui ha la legale e processuale rappresentanza.


3. In particolare sono di competenza del Presidente:

a) la convocazione del Collegio dei Fondatori, dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione;

b) l'attuazione diretta o anche tramite il Direttore delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori;

c) la presentazione delle domande dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;

d) la rappresentanza istituzionale della Fondazione;



e) l'adozione di ogni provvedimento opportuno, qualora comprovate ragioni d'urgenza non consentano la convocazione del Consiglio di Amministrazione alla cui ratifica è sottoposto.

4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f).

5. Qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, le stesse funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di cinque membri, così designati:

a) un componente dalla Regione con atto deliberativo della Giunta Regionale; un componente dalla Città di Verbania ed uno individuato, all'unanimità, dal Collegio dei Fondatori. Il componente designato dalla Città di Verbania assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione ed il componente designato dalla Regione assume le funzioni di Vice presidente della Fondazione;

b) un componente designato dall'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita, con le modalità di cui all'art. 9 ovvero due componenti nel caso in cui i membri dell'Assemblea medesima siano in numero superiore a tre.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza in materia di organizzazione e gestione nel settore delle attività culturali o nel campo dell'amministrazione aziendale. Gli stessi componenti designati dalla Città di Verbania e dalla Regione Piemonte dovranno essere individuati mediante l'attivazione di procedure di selezione ad evidenza pubblica.

3. Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio o, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Revisore dei Conti, è tenuto ad informare prontamente i Fondatori per la designazione dei sostituti. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.

Art. 12

(Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è di regola convocato dal Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i consiglieri e ai soggetti che ai sensi del presente statuto hanno diritto di partecipare, anche senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

2. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

3. Qualora uno dei Sostenitori non provvedesse alla designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Collegio dei Fondatori ha facoltà di provvedere alle relative nomine.

4. Il Consiglio può deliberare qualora siano presenti almeno tre consiglieri.



5. Ogni consigliere ha diritto di chiedere al Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio o la convocazione del Consiglio indicando le materie da trattare.

6. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio anche il Direttore ed il Revisore dei Conti.

7. Qualora il Presidente non convochi il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, può provvedervi il Vice Presidente o il Revisore dei Conti.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 13


(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione e alla gestione della Fondazione, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli indirizzi, dei piani, dei progetti e dei vincoli di bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono in particolare attribuite le seguenti competenze:

- a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- b) provvedere, nei limiti previsti dallo Statuto, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento delle finalità statutarie della Fondazione, fatta salva la possibilità di cui al comma 3 di delegare funzioni al Presidente o al Direttore;
- c) adottare e modificare i regolamenti interni di cui all'art. 20;
- d) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo ed il documento programmatico-finanziario pluriennale, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- f) nominare un Direttore, secondo le modalità di cui all'art. 19, e ratificarne le decisioni non preventivamente autorizzate;
- g) fissare la quota annuale destinata dai fondatori e/o Sostenitori al patrimonio disponibile;
- h) approvare la struttura organizzativa della Fondazione, individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività;
- i) approvare e ratificare l'assunzione di personale o la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, a seguito delle procedure espletate dal Direttore, nel rispetto del regolamento adottato, ai sensi dell'art. 20 che disciplina i rapporti tra la Fondazione ed il personale dipendente e non dipendente;
- l) approvare il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute dagli Organi della Fondazione e dagli eventuali collaboratori esterni;
- m) ratificare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
- n) proporre le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori.

3. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio d'Amministrazione può delegare alcune delle proprie funzioni al Direttore, eccetto quelle di cui



all'art. 2381, comma 4, del Codice Civile.

Art. 14

(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

2. Il Revisore dei Conti è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione;

c) esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo;

d) verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione;

e) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

3. Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa anche all'Assemblea dei Sostenitori, su richiesta del rispettivo Presidente.

Art. 15

(Esclusione e recesso dei Sostenitori)

1. Il Collegio dei Fondatori, su propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita, può decidere, con il voto favorevole di entrambi i suoi componenti, l'esclusione dei Sostenitori di cui all'art. 1, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) violazione del vincolo obbligatorio, rimasto inadempito anche in un'unica annualità, di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) mancato assolvimento, anche in un'unica annualità del dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

c) apertura di procedure di liquidazione;

d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nel corso dell'anno in cui ha luogo il recesso.

4. I Fondatori promotori non possono recedere né essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 16

(Incompatibilità e inconferibilità delle cariche)

1. In materia di incompatibilità e inconferibilità dei componenti degli organi e di titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale di riferimento.

Capo IV

Organizzazione

Art. 17

(Trasparenza)

1. La Fondazione, nella sua azione istituzionale e amministrativa, si ispira ai principi di trasparenza e pubblicità dei procedimenti e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito ufficiale delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

Art. 18

(Struttura organizzativa)

1. La Fondazione si dota di una struttura organizzativa ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità predisposta dal Direttore di cui all'art. 19 e deliberata, ai sensi dell'art. 13, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

(Direttore)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza semplice dei suoi componenti un Direttore, con incarico di lavoro a tempo determinato, fissandone compiti, trattamento economico, posizione giuridica, durata dell'incarico.

2. Per l'individuazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione attiva procedure di selezione ad evidenza pubblica.

3. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale e rilevante, pluriennale esperienza di gestione organizzativa e tecnico-amministrativa specificamente riferita al settore della promozione culturale.

4. Nel corso del suo incarico, il Direttore può svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la compatibilità rispetto agli impegni assunti per la Fondazione e la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, purché l'assunzione di altri incarichi non sia di nocimento all'attività oggetto dell'incarico svolto presso la Fondazione.

5. Il Direttore è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori e, ove richiesto, dell'Assemblea dei Sostenitori.


6. Il Direttore dirige gli uffici della Fondazione; egli è responsabile del personale, garantisce il funzionamento dei servizi e adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi della Fondazione.

7. Al Direttore, in particolare, compete:

a) predisporre i programmi annuali e pluriennali di attività, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

b) elaborare proposte relative al bilancio e all'eventuale assestamento in corso di esercizio;

c) elaborare i regolamenti interni della Fondazione nelle materie di sua



competenza;

d) attuare e sovrintendere all'esecuzione degli atti del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia stato da quest'ultimo delegato, ai sensi dell'art. 13, e degli eventuali atti allo stesso delegati dal Presidente, nonché della redazione e conservazione dei verbali e delle scritture la cui tenuta è obbligatoria;

e) predisporre domande, da sottoporre alla firma del Presidente della Fondazione, dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;

f) curare le procedure di selezione ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale e per la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, da sottoporre ad approvazione e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

g) curare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e per la fornitura di beni e servizi;

h) firmare, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli atti e i contratti, i pagamenti e le riscossioni;

i) ordinare direttamente gli acquisti nel limite fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presentandone il rendiconto con cadenza trimestrale;

l) informare il Presidente della Fondazione delle eventuali vertenze con il personale e adottare i provvedimenti disciplinari previsti nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, informandone il Consiglio di Amministrazione;

m) esercitare ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

8. Con cadenza trimestrale il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sugli eventuali atti di impegno assunti senza una preventiva decisione del Consiglio stesso, i quali vengono sottoposti a ratifica ai sensi dell'art. 13, comma 2.

Art. 20

(Regolamenti interni)

1. Per disciplinare l'organizzazione operativa e dotarsi degli strumenti di controllo della gestione e delle procedure atte a garantire condizioni di efficienza, correttezza, trasparenza e imparzialità della propria azione amministrativa di cui all'art. 17, la Fondazione adotta uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 21

(Scioglimento)

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori ad altri enti che perseguono analoghe finalità nel campo della promozione e valorizzazione delle attività e dei beni culturali e dell'educazione artistica, individuate dal Collegio dei Fondatori.

2. I beni affidati in comodato o in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

3. La deliberazione relativa allo scioglimento della Fondazione è adottata con le modalità stabilite dall'art. 7, comma 4, e designa uno o più liquidatori del patrimonio della Fondazione.

Art. 22

(Foro Competente)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Verbania.

Art. 23

(Rinvio alle leggi)

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

Art. 24

(Norma transitoria)

1. Gli Organi della Fondazione possono immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di adesione dei Sostenitori, verrà integrato nel semestre successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Silvia Marchionini

Antonella Parigi

Rita Nobile

Roberta Costi

Paola Fornara

Riccardo Petroni

Rosalba Nucera - teste

Cristiana Livraghi - teste

Stefania Scalabrini Notaio L.S.

Copia conforme all'originale  
mio atto ed allegati.

Ornavasso, li

22 GIU 2018